

# Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2021)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 117 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1,2</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Titolo primo:<sup>4</sup> Applicabilità della LPGA**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>5</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

<sup>2</sup> Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

- a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57);
- a<sup>bis</sup>,<sup>6</sup> attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
- c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
- d.<sup>7</sup> procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

RU **1982** 1676

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>3</sup> FF **1976** III 155

<sup>4</sup> Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>5</sup> RS **830.1**

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

**Titolo primo a:<sup>8</sup> Persone assicurate****Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria****Art. 1a<sup>9</sup>** Assicurati

<sup>1</sup> Sono assicurati d'obbligo ai sensi della presente legge:

- a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti;
- b. le persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982<sup>10</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l'articolo 29 LADI (disoccupati).<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>12</sup> sullo Stato ospite.<sup>13</sup>

**Art. 2** Territorialità

<sup>1</sup> L'assicurazione non è interrotta se il lavoratore esegue all'estero, durante un periodo limitato, un'attività per conto di un datore di lavoro in Svizzera.

<sup>2</sup> Non sono assicurati i lavoratori mandati in Svizzera per un periodo limitato da un datore di lavoro all'estero.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni derogatorie, segnatamente per quanto concerne i dipendenti d'impresе di trasporto e delle amministrazioni pubbliche.

**Art. 3** Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione

<sup>1</sup> L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, sono adem-

<sup>8</sup> Originario: Titolo 1.

<sup>9</sup> Originario: art. 1.

<sup>10</sup> RS **837.0**

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>12</sup> RS **192.12**

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 12 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

più i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI<sup>14</sup> o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> L'assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalaro e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l'ultima volta sono adempiuti i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 LADI o sono percepite indennità secondo l'articolo 29 LADI.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> L'assicuratore deve offrire all'assicurato la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.<sup>17</sup>

<sup>4</sup> L'assicurazione è sospesa quando l'assicurato soggiace all'assicurazione militare o ad un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le remunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione.<sup>18</sup>

## Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

### Art. 4 Facoltà di assicurarsi

<sup>1</sup> Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell'impresa e non assicurati d'obbligo.

<sup>2</sup> Sono esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano solo personale domestico.

### Art. 5 Strutturazione

<sup>1</sup> Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni complete sull'assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l'affiliazione, la dimissione, l'esclusione ed il calcolo dei premi.

<sup>14</sup> RS 837.0

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

## **Titolo secondo: Oggetto dell'assicurazione**

### **Art. 6** In generale

<sup>1</sup> Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.

<sup>2</sup> L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:

- a. fratture;
- b. lussazioni di articolazioni;
- c. lacerazioni del menisco;
- d. lacerazioni muscolari;
- e. stiramenti muscolari;
- f. lacerazioni dei tendini;
- g. lesioni dei legamenti;
- h. lesioni del timpano.<sup>19</sup>

<sup>3</sup> L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).

### **Art. 7** Infortuni professionali

<sup>1</sup> Sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPG<sup>20</sup>) di cui è vittima l'assicurato:<sup>21</sup>

- a. nell'eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell'interesse di quest'ultimo;
- b. durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.

<sup>2</sup> Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può definire altrimenti l'infortunio professionale per settori dell'economia con particolari forme di gestione, segnatamente l'agricoltura ed il piccolo artigianato.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>20</sup> RS **830.1**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

**Art. 8** Infortuni non professionali

<sup>1</sup> Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPG<sup>22</sup>) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.

**Art. 9** Malattie professionali

<sup>1</sup> Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPG<sup>24</sup>) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.<sup>25</sup> Il Consiglio federale compila l'elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest'ultimi.

<sup>2</sup> Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale.

<sup>3</sup> Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all'infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l'interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPG<sup>26</sup>).

**Titolo terzo: Prestazioni assicurative****Capitolo 1: Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese****Art. 10** Cura medica

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:

- a.<sup>27</sup> alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
- b. ai medicinali e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;

<sup>22</sup> RS 830.1

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>24</sup> RS 830.1

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>26</sup> Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

- c. alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
- d. alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
- e. ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

<sup>2</sup> L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l'ospedale e la casa di cura.<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio.<sup>29</sup>

#### **Art. 11** Mezzi ausiliari

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale ne compila l'elenco.

<sup>2</sup> I mezzi ausiliari devono essere semplici ed adeguati. Sono dati in proprietà o in prestito.

#### **Art. 12** Danni materiali

L'assicurato ha diritto al risarcimento dei danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo od una sua funzione. Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico solo se il pregiudizio fisico abbisogna di cure.

#### **Art. 13** Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio

<sup>1</sup> Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all'estero.

#### **Art. 14** Spese di trasporto della salma e funerarie

<sup>1</sup> Sono rimborsate le spese necessarie al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura. Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese di trasporto all'estero.

<sup>2</sup> Le spese di sepoltura sono rimborsate fino ad un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>29</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

## Capitolo 2: Prestazioni in contanti

### Sezione 1: Guadagno assicurato

#### Art. 15

<sup>1</sup> Le indennità giornaliera e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

<sup>2</sup> Per il calcolo delle indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio.

<sup>3</sup> Nel fissare l'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'articolo 18 LPGA<sup>30</sup>, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi.<sup>31</sup> In tal ambito, esso veglia affinché, di regola, almeno il 92 per cento, ma al massimo il 96 per cento dei lavoratori assicurati siano coperti per il guadagno integrale. Esso emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari, segnatamente:

- a. in caso di diritto alle indennità giornaliera per un lungo periodo;
- b. in caso di malattia professionale;
- c. qualora l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione;
- d. qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare.

### Sezione 2: Indennità giornaliera

#### Art. 16          Diritto

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA<sup>32</sup>) in seguito a infortunio.<sup>33</sup>

<sup>2</sup> Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

<sup>30</sup> RS 830.1

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>32</sup> RS 830.1

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>3</sup> L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità o di paternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952<sup>34</sup> sulle indennità di perdita di guadagno.<sup>35</sup>

<sup>4</sup> L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI<sup>36</sup>) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).<sup>37</sup>

#### Art. 17 Ammontare

<sup>1</sup> In caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPG<sup>38</sup>), l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato.<sup>39</sup> Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera per i disoccupati corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI<sup>40</sup>, calcolata per giorno civile.<sup>41</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>42</sup>

### Sezione 3: Rendita d'invalidità

#### Art. 18<sup>43</sup> Invalidità

<sup>1</sup> L'assicurato invalido (art. 8 LPG<sup>44</sup>) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.<sup>45</sup>

<sup>34</sup> RS **834.1**

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4689; FF **2019** 2815 3191).

<sup>36</sup> RS **837.0**

<sup>37</sup> Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>38</sup> RS **830.1**

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>40</sup> RS **837.0**

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>42</sup> Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>44</sup> RS **830.1**

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).



<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall'articolo 16 LPG A.

#### **Art. 19** Inizio e fine del diritto

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. ...<sup>46</sup>

<sup>2</sup> Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato. ...<sup>47</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato, ma la decisione dell'AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più tardi.

#### **Art. 20** Ammontare

<sup>1</sup> In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

<sup>2</sup> All'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all'articolo 69 LPG A<sup>48</sup>, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale.<sup>49</sup> La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.<sup>50</sup>

<sup>2ter</sup> In deroga all'articolo 69 LPG A, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento che dà diritto alla rendita, la rendita d'invalidità secondo il capoverso 1 e la rendita complementare secondo il capoverso 2, incluse le indennità di rincaro, sono ridotte come segue per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l'assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell'infortunio:

<sup>46</sup> Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>47</sup> Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>48</sup> RS **830.1**

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

- a. per un grado d'invalidità almeno del 40 per cento, di 2 punti percentuali, ma al massimo del 40 per cento;
- b. per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento, di 1 punto percentuale, ma al massimo del 20 per cento.<sup>51</sup>

<sup>2</sup>quarter Per le conseguenze di ricadute e postumi tardivi le riduzioni sono disciplinate ai sensi del capoverso 2<sup>ter</sup> anche se l'infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni, a condizione che l'incapacità lavorativa provocata dalla ricaduta o dai postumi tardivi sia sopraggiunta dopo il compimento dei 60 anni.<sup>52</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.

#### **Art. 21** Cura medica dopo la determinazione della rendita

<sup>1</sup> Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario:

- a. è affetto da malattia professionale;
- b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
- c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
- d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

<sup>2</sup> L'assicuratore può ordinare il ripristino della cura medica. ...<sup>53</sup>

<sup>3</sup> In caso di ricadute e di postumi tardivi o se l'assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all'indennità giornaliera calcolata in base all'ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.

<sup>51</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>53</sup> Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

**Art. 22<sup>54</sup>** Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPG<sup>55</sup>, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>56</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

**Art. 23** Indennità unica in capitale

<sup>1</sup> Se dalla natura dell'infortunio e dal contegno dell'assicurato si può arguire che egli riacquisterà la capacità di guadagno mercé l'assegnazione di un'indennità unica, cessano le prestazioni effettuate fino allora e l'assicurato riceve tale indennità, pari al massimo a tre volte il guadagno annuo assicurato.

<sup>2</sup> Eccezionalmente può essere erogata un'indennità unica oltre alla rendita ridotta.

**Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità****Art. 24** Diritto

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inhalazione di fibre di amianto.<sup>58</sup>

**Art. 25** Ammontare

<sup>1</sup> L'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità.

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

<sup>55</sup> RS **830.1**

<sup>56</sup> RS **831.10**

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 21 mar. 2003 (4ª revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837; FF **2001** 2851).

<sup>58</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

## Sezione 5: Assegno per grandi invalidi

### Art. 26 Diritto

<sup>1</sup> In caso di grande invalidità (art. 9 LPGA<sup>59</sup>), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>61</sup>

### Art. 27 Ammontare

L'assegno è fissato secondo il grado della grande invalidità. Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell'assegno (art. 17 LPGA<sup>62</sup>) si applica per analogia l'articolo 22.<sup>63</sup>

## Sezione 6: Rendite per i superstiti

### Art. 28 In generale

Il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l'assicurato muore in seguito ad infortunio.

### Art. 29 Diritto del coniuge superstite

<sup>1</sup> Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all'indennità unica.

<sup>2</sup> ...<sup>64</sup>

<sup>3</sup> Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all'indennità unica.

<sup>59</sup> RS 830.1

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>61</sup> Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>62</sup> RS 830.1

<sup>63</sup> Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>64</sup> Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>4</sup> Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.

<sup>5</sup> ...<sup>65</sup>

<sup>6</sup> Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell'assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell'avente diritto o col riscatto della rendita. ...<sup>66</sup>

### **Art. 30** Diritto dei figli

<sup>1</sup> I figli dell'assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell'assicurato defunto.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l'assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell'assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita.<sup>67</sup> Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d'età. ...<sup>68</sup>

### **Art. 31** Ammontare delle rendite

<sup>1</sup> Le rendite per i superstiti ammontano, rispetto al guadagno assicurato, al:

40 per cento per le vedove ed i vedovi,

15 per cento per gli orfani di padre o di madre,

25 per cento per gli orfani di padre e di madre,

70 per cento al massimo e complessivamente in caso di più superstiti.

<sup>2</sup> La rendita per superstite al coniuge divorziato è pari al 20 per cento del guadagno assicurato, ma al massimo all'importo della pensione alimentare.

<sup>65</sup> Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>66</sup> Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>67</sup> Nuovo testo della frase giusta il n. II 6 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** I 126; FF **1993** I 921).

<sup>68</sup> Per. abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>3</sup> Le rendite sono proporzionalmente ridotte se, per il coniuge superstite e per i figli, superano il 70 per cento o, insieme con la rendita al coniuge divorziato<sup>69</sup>, il 90 per cento del guadagno assicurato. L'estinzione della rendita di uno di questi superstiti profitta agli altri proporzionalmente fino all'ammontare massimo loro spettante<sup>70</sup>.

<sup>4</sup> Se i superstiti hanno diritto a rendite AVS o AI, spetta loro in comune una rendita complementare pari, in deroga all'articolo 69 LPG<sup>71</sup>, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e le rendite AVS o AI, ma al massimo all'ammontare previsto nel capoverso 1.<sup>72</sup> La rendita complementare del coniuge divorziato corrisponde alla differenza tra l'importo della pensione alimentare e la rendita AVS, ma al massimo all'ammontare previsto al capoverso 2. La rendita complementare è fissata al momento in cui le dette rendite concorrono per la prima volta ed è adeguata solo in funzione di eventuali modifiche inerenti alla cerchia degli aventi diritto a rendite AVS o AI.

<sup>4bis</sup> Il capoverso 4 si applica anche se l'assicurato ha diritto a una rendita equivalente di un'assicurazione sociale estera.<sup>73</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente sul calcolo delle rendite complementari, nonché delle rendite doppie per orfani quando ambedue i genitori erano assicurati.

#### **Art. 32** Ammontare dell'indennità unica

L'indennità unica alla vedova o alla moglie divorziata è pari:

- a. all'ammontare annuo semplice della rendita, se il matrimonio è durato meno di un anno;
- b. al triplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato almeno un anno, ma meno di cinque;
- c. al quintuplo di tale ammontare, se il matrimonio è durato più di cinque anni.

#### **Art. 33** Rinascita del diritto alla rendita del coniuge superstite

Se il diritto del coniuge superstite si estingue per nuove nozze e se queste sono dichiarate sciolte o nulle meno di dieci anni dalla loro conclusione, il diritto alla rendita rinasce il mese successivo.

<sup>69</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1, LParl; RS 171.10).

<sup>70</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1, LParl; RS 171.10).

<sup>71</sup> RS 830.1

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>73</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

## Sezione 7: Adeguamento delle rendite al rincaro

### Art. 34

<sup>1</sup> Indennità di rincaro sono versate ai beneficiari di rendite d'invalidità e per superstiti. Esse fanno parte integrante della rendita.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.<sup>74</sup>

## Sezione 8: Riscatto delle rendite

### Art. 35

<sup>1</sup> L'assicuratore può ognora riscattare la rendita d'invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l'ammontare mensile è inferiore alla metà dell'ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell'avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

<sup>2</sup> Il riscatto estingue i diritti derivanti dall'infortunio. Tuttavia se l'invalidità causata dall'infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l'assicurato può pretendere una rendita d'invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d'invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.

## Capitolo 3:

### Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari<sup>75</sup>

#### Art. 36 Concorso di diverse cause di sinistri<sup>76</sup>

<sup>1</sup> Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliera e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.

<sup>2</sup> Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 1327; FF 1991 I 181).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>76</sup> Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

**Art. 37** Colpa dell'assicurato

<sup>1</sup> Se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA<sup>77</sup>, se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.<sup>78</sup>

<sup>3</sup> Le prestazioni in contanti, in deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'articolo 21 capoverso 2 LPGA, al massimo della metà.<sup>79</sup>

**Art. 38**<sup>80</sup>**Art. 39**<sup>81</sup> Pericoli straordinari e atti temerari

Il Consiglio federale può designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in deroga all'articolo 21 capoversi 1–3 LPGA<sup>82</sup>.

**Art. 40 e 41**<sup>83</sup>

<sup>77</sup> RS 830.1

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>80</sup> Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>82</sup> RS 830.1

<sup>83</sup> Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).



**Art. 42<sup>84</sup>** Entità del regresso

In caso di regresso secondo gli articoli 72–75 LPGA<sup>85</sup>, l'articolo 73 capoverso 2 LPGA è applicabile anche se la riduzione ha luogo in virtù dell'articolo 37 capoversi 2 e 3 oppure dell'articolo 39 della presente legge, a condizione che la riduzione sia stata motivata dal fatto che l'assicurato ha provocato il danno per propria colpa.

**Art. 43 e 44<sup>86</sup>****Capitolo 4:<sup>87</sup> Determinazione e concessione delle prestazioni****Sezione 1: Costatazione dell'infortunio****Art. 45** Notifica dell'infortunio

<sup>1</sup> Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l'assicuratore appena è a conoscenza dell'infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un'incapacità lavorativa (art. 6 LPGA<sup>88</sup>) o la morte.<sup>89</sup>

<sup>2bis</sup> Il disoccupato deve notificare tempestivamente l'infortunio all'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicuratore contro gli infortuni. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.<sup>90</sup>

<sup>3</sup> L'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente deve notificare tempestivamente all'assicuratore l'infortunio comportante cura medica o incapacità lavorativa. S'egli muore in seguito all'infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>85</sup> RS **830.1**

<sup>86</sup> Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>87</sup> Originario: Cap. 5.

<sup>88</sup> RS **830.1**

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>90</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

**Art. 46** Notifica tardiva dell'infortunio

<sup>1</sup> Il ritardo ingiustificato nella notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato, o dei suoi superstiti, può determinare la privazione della metà al massimo delle prestazioni in contanti per il periodo precedente la notifica stessa, ove risultino considerevoli complicazioni per l'assicuratore.

<sup>2</sup> L'assicuratore può dimezzare qualsiasi prestazione se, per ingiustificato ritardo dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'infortunio o il decesso non gli è stato notificato entro tre mesi; egli può rifiutarla se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguenze pecuniarie inerenti all'ingiustificata inosservanza del suo obbligo di notifica.

**Art. 47<sup>91</sup>** Autopsia

Il Consiglio federale determina le condizioni alle quali l'assicuratore può ordinare, in caso di decesso, l'autopsia o altre misure analoghe. L'autopsia non può essere ordinata se i congiunti prossimi vi si oppongono o se essa contrasta con una dichiarazione del defunto.

**Sezione 2: Effettuazione delle prestazioni****Art. 48** Cura adeguata

<sup>1</sup> L'assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura adeguata dell'assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di quest'ultimo e dei suoi congiunti.

<sup>2</sup> ...<sup>92</sup>

**Art. 49<sup>93</sup>** Versamento delle indennità giornaliere

Gli assicuratori possono incaricare del pagamento il datore di lavoro.

**Art. 50<sup>94</sup>** Compensazione

I crediti in conformità della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d'indennità giornaliere dell'AVS/AI, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>92</sup> Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all'AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.

**Art. 51 e 52**<sup>95</sup>

## **Titolo quarto: Diritto sanitario e tariffe**

### **Capitolo 1: Personale sanitario e ospedali**<sup>96</sup>

**Art. 53**<sup>97</sup>      **Attitudine**

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l'esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 2006<sup>98</sup> sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicinali sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell'assicurazione contro gli infortuni.

**Art. 54**            **Economicità del trattamento**

Chi pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicinali, ordina o effettua trattamenti o analisi.

**Art. 54a**<sup>99</sup>        **Obbligo di informare del fornitore di prestazioni**

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all'assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della remunerazione e l'economicità della prestazione.

<sup>95</sup> Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>98</sup> RS **811.11**

<sup>99</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2760; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

**Art. 55**<sup>100</sup> Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicinali, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l'esclusione e la durata della stessa.

**Capitolo 2: Collaborazione e tariffe****Art. 56**

<sup>1</sup> Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe.<sup>101</sup> Essi possono affidare la cura degli assicurati esclusivamente ai convenzionati. L'adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell'ambito ambulatorio.<sup>102 103</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale promuove il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altre branche delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.<sup>104</sup>

<sup>3</sup> In mancanza di convenzione, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.

<sup>4</sup> Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati contro gli infortuni.

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>102</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>103</sup> Vedi ora l'art. 1 dell'O del 17 set. 1986 sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell'assicurazione contro gli infortuni (RS **832.206.2**).

<sup>104</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

## Capitolo 3: Contestazioni

### Art. 57

<sup>1</sup> Un tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d'un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, dall'altro.<sup>105</sup>

<sup>2</sup> Competente è il tribunale del Cantone in cui si trova l'installazione permanente di tali persone o stabilimenti.

<sup>3</sup> I Cantoni designano il tribunale arbitrale e regolano la procedura. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto ad un organo di conciliazione previsto per convenzione, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutro e di una rappresentanza paritetica delle parti.

<sup>4</sup> Le sentenze, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici, vanno notificate alle parti per iscritto.

<sup>5</sup> Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005<sup>106</sup> sul Tribunale federale.<sup>107</sup>

## Titolo quinto: Organizzazione

### Capitolo 1: Assicuratori

#### Sezione 1: In generale

### Art. 58<sup>108</sup>      Categorie di assicuratori

L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'INSAI o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.

### Art. 59      Base del rapporto assicurativo

<sup>1</sup> Il rapporto assicurativo con l'INSAI è fondato sulla legge per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria e, per l'assicurazione facoltativa, su convenzione. Il datore di lavoro deve notificare all'INSAI, entro 14 giorni, l'apertura o la cessazione dell'esercizio di un'azienda i cui lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>106</sup> RS **173.110**

<sup>107</sup> Introdotto dall'all. n. 111 della L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>108</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>2</sup> Il rapporto assicurativo con gli altri assicuratori è fondato sul contratto tra il datore di lavoro, od i lavoratori indipendenti, e l'assicuratore oppure sull'appartenenza ad una cassa in virtù del rapporto di lavoro.

<sup>3</sup> Se il lavoratore sottostante all'assicurazione obbligatoria non è assicurato al momento dell'infortunio, le prestazioni assicurative legali gli sono versate dalla cassa suppletiva.

#### **Art. 59a**<sup>109</sup> Contratto-tipo

<sup>1</sup> Gli assicuratori designati all'articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d'assicurazione.

<sup>2</sup> Il contratto-tipo deve segnatamente prevedere che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicurazione. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

<sup>3</sup> Gli assicuratori sottopongono il contratto-tipo all'approvazione del Consiglio federale. In assenza di un contratto-tipo sufficiente, il Consiglio federale stabilisce gli elementi che devono figurare in ogni contratto.

#### **Art. 60**<sup>110</sup> Consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori

L'INSAI consulta le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori in merito alla determinazione delle tariffe dei premi e alla ripartizione delle stesse in comunità di rischio.

#### **Art. 60a**<sup>111</sup> Numero d'assicurato dell'AVS

Per adempiere i loro compiti legali, l'INSAI e gli assicuratori registrati secondo l'articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all'esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>112</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>109</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>111</sup> Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

<sup>112</sup> RS **831.10**

## Sezione 2: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

### Art. 61 Statuto giuridico

<sup>1</sup> L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio.<sup>113</sup>

<sup>2</sup> Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità.

<sup>3</sup> L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.<sup>114</sup>

### Art. 62<sup>115</sup> Organi

Gli organi dell'INSAI sono:

- a. il consiglio dell'INSAI;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

### Art. 63<sup>116</sup> Consiglio dell'INSAI

<sup>1</sup> Il consiglio dell'INSAI si compone di:

- a. sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI;
- b. sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI;
- c. otto rappresentanti della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI.

<sup>3</sup> L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>117</sup> sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI.

<sup>113</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>114</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>115</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>116</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>117</sup> RS **172.220.1**

<sup>4</sup> I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

<sup>5</sup> Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI;
- b. adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;
- c. emana il regolamento del personale;
- d. approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi;
- e. nomina e revoca l'ufficio di revisione;
- f. adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi;
- g. nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente;
- h. adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità;
- i. organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile;
- k. esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale;
- l. garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata;
- m. dà discarico alla direzione.

<sup>6</sup> La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g–m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili.

#### **Art. 64**<sup>118</sup> Direzione

<sup>1</sup> La direzione gestisce le attività dell'INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari.

<sup>2</sup> I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell'INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

<sup>118</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).



(CO)<sup>119</sup>. L'articolo 6a capoversi 1–5 LPers<sup>120</sup> si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

**Art. 64a**<sup>121</sup> Obbligo di diligenza e di fedeltà

<sup>1</sup> I membri del consiglio dell'INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell'INSAI in buona fede. Il consiglio dell'INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell'INSAI e impedire conflitti d'interesse.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell'INSAI dichiarano all'organo di nomina le loro relazioni d'interesse.

<sup>3</sup> Durante la loro permanenza nel consiglio dell'INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse.

<sup>4</sup> Il consiglio dell'INSAI informa sulle relazioni d'interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.

**Art. 64b**<sup>122</sup> Ufficio di revisione

<sup>1</sup> L'INSAI fa verificare il suo conto annuale dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO<sup>123</sup>. L'ufficio di revisione controlla inoltre l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all'articolo 90.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.

**Art. 64c**<sup>124</sup> Responsabilità

<sup>1</sup> I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all'INSAI.

<sup>2</sup> Il diritto dell'INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.<sup>125</sup>

<sup>119</sup> RS 220

<sup>120</sup> RS 172.220.1

<sup>121</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>122</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>123</sup> RS 220

<sup>124</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 23 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

<sup>3</sup> Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell'INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

**Art. 65**<sup>126</sup> Presentazione dei conti

<sup>1</sup> I conti dell'INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d'esercizio per settore d'attività.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali.

<sup>3</sup> Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

**Art. 65a**<sup>127</sup> Attuario responsabile

<sup>1</sup> Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 2004<sup>128</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell'attuario responsabile.

<sup>2</sup> Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell'attuario responsabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

**Art. 65b**<sup>129</sup> Personale

<sup>1</sup> Il personale dell'INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO<sup>130</sup>.

<sup>2</sup> Il consiglio dell'INSAI fissa remunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a capoversi 1–5 LPers<sup>131</sup> si applica per analogia.

<sup>3</sup> Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell'INSAI.

**Art. 65c**<sup>132</sup> Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPG<sup>133</sup>, le prestazioni commerciali fornite dall'INSAI sono imponibili.

<sup>126</sup> Nuovo testo dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>128</sup> RS **961.01**

<sup>129</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>130</sup> RS **220**

<sup>131</sup> RS **172.220.1**

<sup>132</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>133</sup> RS **830.1**

**Art. 66** Settore di competenza<sup>134</sup>

<sup>1</sup> Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti:

- a. aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964<sup>135</sup> sul lavoro (LL);
- b. aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture;
- c. aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo;
- d. aziende forestali;
- e. aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:
  1. negozi di ottica,
  2. bigiotterie e gioiellerie,
  3. negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,
  4. negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,
  5. negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria;<sup>136</sup>
- f. aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1);
- g. aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti;
- h. aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici;
- i. macelli con installazioni meccaniche;
- k. aziende per la fabbricazione di bevande;
- l. aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque;
- m. aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l;
- n. laboratori d'apprendistato e protetti;
- o. aziende di lavoro temporaneo;

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>135</sup> RS **822.11**

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

- p. amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione;
- q. servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b–m.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori:

- a. di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria;
- b. di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1;
- c. di aziende miste;
- d. alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso<sup>137</sup> 1 lettere b–m, senza che si sia in presenza di un'azienda.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione.

<sup>3bis</sup> I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.<sup>138</sup>

<sup>4</sup> L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera.

#### **Art. 67**<sup>139</sup> Gestione dell'assicurazione militare

<sup>1</sup> Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>140</sup> sull'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell'assicurazione militare, l'INSAI gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con contabilità separata.

<sup>137</sup> RU **1982** 2096

<sup>138</sup> **Introdotta** dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta in n. I 2 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2881; FF **2004** 2493).

<sup>140</sup> RS **833.1**

<sup>2</sup> L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo ch'essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPG<sup>141</sup>.

**Art. 67a**<sup>142</sup>      Attività accessorie

<sup>1</sup> Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l'INSAI può:

- a. gestire cliniche di riabilitazione;
- b. occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
- c. sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
- d. offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

<sup>2</sup> Le attività accessorie devono essere:

- a. compatibili con i compiti sovrani dell'INSAI nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- b. finanziariamente autosufficienti.

<sup>3</sup> Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all'INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO<sup>143</sup> nelle quali l'INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

<sup>4</sup> Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l'INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell'INSAI.

### Sezione 3: Altri assicuratori

**Art. 68**            Categorie e iscrizione nel registro

<sup>1</sup> Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da:

- a.<sup>144</sup> imprese di assicurazione private sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004<sup>145</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- b.<sup>146</sup> casse pubbliche d'assicurazione contro gli infortuni;

<sup>141</sup> RS 830.1

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>143</sup> RS 220

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

<sup>145</sup> RS 961.01

<sup>146</sup> Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

c.<sup>147</sup> casse malati ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994<sup>148</sup> sull'assicurazione malattie.

<sup>2</sup> Gli assicuratori che intendono partecipare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni devono iscriversi in un registro tenuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica<sup>149</sup>. Questo registro è pubblico.<sup>150</sup>

#### **Art. 69** Scelta dell'assicuratore

Il datore di lavoro provvede affinché i suoi lavoratori siano assicurati presso uno degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla scelta dell'assicuratore.

#### **Art. 70** Campo d'attività

<sup>1</sup> Gli assicuratori devono almeno concedere agli assicurati d'obbligo e a titolo facoltativo la protezione assicurativa prevista dalla presente legge.

<sup>2</sup> Le casse malati possono praticare l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l'assicurazione per l'indennità giornaliera. Esse devono accordarsi, con l'assicuratore tenuto alle altre prestazioni, in merito alla reciproca cooperazione.<sup>151</sup>

<sup>3</sup> Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all'INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall'Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c.<sup>152</sup>

#### **Art. 71**<sup>153</sup> Esenzione fiscale limitata

In deroga all'articolo 80 capoverso 1 LPGA<sup>154</sup>, gli assicuratori sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali unicamente per gli importi destinati alle riserve tecniche, in quanto quest'ultime servono esclusivamente a garantire i diritti derivanti dalla presente legge.

<sup>147</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 mar. 1994 sull'assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 1328 1367 art. 1 cpv. 1; FF **1992** I 65). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

<sup>148</sup> RS **832.10**

<sup>149</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>150</sup> Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU **1982** 1724).

<sup>151</sup> Vedi anche l'art. 2 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU **1982** 1724).

<sup>152</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4941; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>153</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>154</sup> RS **830.1**

## Sezione 4: Cassa suppletiva

### Art. 72 Istituzione

<sup>1</sup> Gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 istituiscono in forma di fondazione la cassa suppletiva. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente di rappresentanti degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'atto di fondazione ed i regolamenti vanno approvati dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Questi assicuratori devono versare alla cassa suppletiva una parte dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni. Questa parte è calcolata in modo che detta cassa possa finanziare tutte le spese non coperte da introiti diretti e costituire adeguate riserve per le prestazioni di lunga durata.

<sup>3</sup> Se gli assicuratori non istituiscono la cassa suppletiva, il Consiglio federale provvede in merito. Esso emana le dovute prescrizioni se gli assicuratori non possono intendersi in merito alla gestione della stessa.<sup>155</sup>

### Art. 73 Campo d'attività

<sup>1</sup> La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell'INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell'articolo 68, divenuti insolubili.

<sup>2</sup> La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.<sup>156</sup>

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>157</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.<sup>158</sup>

<sup>2ter</sup> La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 capoverso 4.<sup>159</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell'ambito d'attività degli altri assicuratori.

<sup>155</sup> Vedi anche l'art. 4 dell'O del 20 set. 1982 (RU **1982** 1724).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>157</sup> RS **831.10**

<sup>158</sup> Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

<sup>159</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

**Art. 74**<sup>160</sup>**Sezione 5: Disposizioni comuni****Art. 75**<sup>161</sup> Diritto di scelta delle amministrazioni pubbliche

<sup>1</sup> Entro un termine fissato dal Consiglio federale, i Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni ed altre corporazioni di diritto pubblico possono scegliere, per il loro personale non già assicurato all'INSAI, tra quest'ultimo e un assicuratore ai sensi dell'articolo 68.

<sup>2</sup> Le amministrazioni e le aziende formanti un'entità unica sono assicurate presso lo stesso assicuratore.

**Art. 76** Cambiamento d'assicuratore

<sup>1</sup> Alla fine di ogni quinquennio, il Consiglio federale esamina di moto proprio, o previa comune richiesta delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e sentiti gli assicuratori fino allora competenti, se sia opportuno modificare l'attribuzione di determinate categorie di aziende o professionali all'INSAI o agli altri assicuratori ai sensi dell'articolo 68.

<sup>2</sup> La nuova attribuzione ha effetto al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della relativa ordinanza del Consiglio federale o della modifica legislativa.

**Art. 77** Obbligo degli assicuratori di effettuare le prestazioni

<sup>1</sup> In caso d'infortuni, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell'evento infortunistico. In caso di malattie professionali, le prestazioni sono dovute dall'assicuratore presso cui il lavoratore era assicurato al momento in cui la sua salute fu da ultimo messa in pericolo da sostanze nocive o determinati lavori o dall'esercizio dell'attività professionale.

<sup>2</sup> In caso d'infortunio non professionale, le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale l'infortunato era da ultimo assicurato anche contro gli infortuni professionali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori:

- a. nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro;
- b. in caso di reiterato infortunio, segnatamente per la perdita di organi geminati o altre modifiche del grado d'invalidità;
- c. in caso di morte di ambedue i genitori;

<sup>160</sup> Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>161</sup> Vedi anche l'art. 3 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU **1982** 1724).



- d. ove la causa della malattia professionale si sia manifestata in più aziende vincolate ad assicuratori differenti.

**Art. 78**<sup>162</sup> Eventi di grandi proporzioni

<sup>1</sup> Se un evento infortunistico rischia verosimilmente di comportare, per gli assicuratori di cui all'articolo 68, prestazioni assicurative che superano il volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell'anno di assicurazione precedente all'evento infortunistico (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell'evento infortunistico e i pagamenti effettuati.

<sup>2</sup> Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.

**Art. 78a**<sup>163</sup> Contestazioni

L'Ufficio federale della sanità pubblica decide in merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori.

## Capitolo 2: Vigilanza

**Art. 79** Compiti della Confederazione

<sup>1</sup> Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA<sup>164</sup>) provvedono all'applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori. Esse prendono le misure adeguate in caso di manchevolezze e curano segnatamente l'allestimento di statistiche uniformi, in particolare per il calcolo delle basi attuariali e dei premi, come pure in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.<sup>165</sup>

<sup>2</sup> In caso di grave infrazione alle prescrizioni legali, gli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 possono essere esclusi dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

<sup>3</sup> La cassa suppletiva è inoltre sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 84 Codice civile<sup>166</sup>).

<sup>4</sup> Sono riservate le disposizioni speciali sulla vigilanza degli assicuratori.

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>163</sup> Introdotto dall'all. n. 21 dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

<sup>164</sup> RS **830.1**

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>166</sup> RS **210**

**Art. 80**          Compiti dei Cantoni

I Cantoni informano i datori di lavoro in merito al loro obbligo assicurativo e ne sorvegliano l'adempimento. Essi possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaborare a tale sorveglianza.

**Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni****Capitolo 1:****Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali****Sezione 1: Campo d'applicazione****Art. 81**

<sup>1</sup> Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.<sup>167</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

**Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori****Art. 82**          In generale

<sup>1</sup> Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

<sup>3</sup> I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

**Art. 82a<sup>168</sup>**      Lavori che comportano pericoli particolari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>168</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

**Art. 83** Prescrizioni esecutive

<sup>1</sup> Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e altre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso determina chi debba sopperire alle spese.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.

**Art. 84** Competenze degli organi esecutivi

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell'azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni.

<sup>2</sup> Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

### Sezione 3: Esecuzione

**Art. 85** Competenza e coordinamento

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi della LL<sup>169</sup> e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.<sup>170</sup> Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole disponibilità di personale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei seguenti membri:

- a. tre rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante dell'INSAI e due degli assicuratori di cui all'art. 68);

<sup>169</sup> RS 822.11

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

- b. otto rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti dell'INSAI, due degli organi esecutivi federali della LL e tre degli organi esecutivi cantonali della LL);
- c. due rappresentanti dei datori di lavoro;
- d. due rappresentanti dei lavoratori.<sup>171</sup>

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell'INSAI alla presidenza.<sup>172</sup>

<sup>3</sup> La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d'esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all'applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l'INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

<sup>4</sup> Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

<sup>5</sup> La vigilanza sull'attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPG<sup>173</sup>).<sup>174</sup>

#### **Art. 86** Coazione amministrativa

<sup>1</sup> I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi.

<sup>2</sup> Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l'azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti.

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>172</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>173</sup> RS **830.1**

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

**Sezione 4: Finanziamento**<sup>175</sup>**Art. 87** Premio supplementare<sup>176</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

<sup>2</sup> Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall'INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest'ultimo è soggetto all'approvazione del Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 87a**<sup>177</sup> Contributi delle aziende estere

<sup>1</sup> Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

<sup>2</sup> I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall'articolo 87 per aziende comparabili.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

**Capitolo 2: Prevenzione degli infortuni non professionali****Art. 88** Promovimento della prevenzione degli infortuni non professionali

<sup>1</sup> L'INSAI e gli altri assicuratori promuovono la prevenzione degli infortuni non professionali. Essi amministrano in comune un ente atto a contribuire, mediante l'informazione e misure generali di sicurezza, alla prevenzione di questi infortuni e a coordinare analoghi sforzi.

<sup>2</sup> Su proposta degli assicuratori, il Consiglio federale fissa l'importo del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali.

<sup>3</sup> Mediante i premi supplementari, gli assicuratori devono promuovere in generale la prevenzione degli infortuni non professionali.

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>176</sup> Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>177</sup> Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

**Titolo settimo: Conti e finanziamento**<sup>178</sup>**Capitolo 1: Conti**<sup>179</sup>**Art. 89** ... 180

<sup>1</sup> Per l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere applicate basi contabili uniformi. Il Consiglio federale emana direttive.

<sup>2</sup> Gli assicuratori tengono un conto distinto per:

- a. l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;
- b. l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali;
- c. l'assicurazione facoltativa (art. 4 e 5).

<sup>2bis</sup> L'INSAI tiene inoltre un conto distinto per l'assicurazione dei disoccupati.<sup>181</sup>

<sup>3</sup> Ciascuna delle branche di cui ai capoversi 2 e <sup>2bis</sup> deve poter provvedere al proprio finanziamento.<sup>182</sup>

<sup>4</sup> L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

**Capitolo 1a: Finanziamento**<sup>183</sup>**Art. 90**<sup>184</sup> Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

<sup>1</sup> Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura, le altre prestazioni assicurative di breve durata e le rendite d'invalidità e per i superstiti gli assicuratori applicano il sistema di copertura del fabbisogno.

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>180</sup> Abrogata dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>181</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>183</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>2</sup> Applicano il sistema di capitalizzazione per il finanziamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti nonché per gli assegni per grandi invalidi, non appena questi siano fissati. Il capitale di copertura deve bastare a soddisfare tutti i diritti alle rendite senza le indennità di rincarato.

<sup>3</sup> Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risultati dell'esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive.

<sup>4</sup> Nel caso di eventi di grandi proporzioni, è costituito un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva al fine di finanziare gli oneri causati da sinistri che superano la soglia corrispondente a un evento di grandi proporzioni ai sensi dell'articolo 78. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall'anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa suppletiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è prelevato dagli assicuratori conformemente all'articolo 68 e amministrato dalla cassa suppletiva. La cassa suppletiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

**Art. 90a**<sup>185</sup> Finanziamento delle indennità di rincarato da parte degli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva

<sup>1</sup> Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un'associazione secondo le disposizioni del Codice civile<sup>186</sup> per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincarato (art. 34) per l'assicurazione infortuni professionali e non professionali. L'adesione all'associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell'articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva.

<sup>2</sup> I membri dell'associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincarato.

<sup>3</sup> Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

- a. eccedenze d'interesse sui capitali di copertura delle rendite;
- b. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;
- c. quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere;
- d. pagamenti compensativi tra i membri;
- e. utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e

<sup>185</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835). Vedi anche la disp. trans. della mod. del 25 set. 2015 alla fine del presente testo.

<sup>186</sup> RS **210**

- f. premi supplementari per le indennità di rincarò non coperte da eccedenze d'interesse.

<sup>4</sup> L'associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincarò non coperte ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincarò capitalizzate concesse.

<sup>5</sup> Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l'associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell'associazione e nel regolamento amministrativo.

<sup>6</sup> I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

<sup>7</sup> In caso di mancata costituzione dell'associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

**Art. 90b**<sup>187</sup> Finanziamento delle indennità di rincarò per l'INSAI e gli assicurati secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b

Presso l'INSAI e gli assicuratori secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera b le indennità di rincarò sono finanziate con le eccedenze d'interesse, e per quanto questi non bastino, secondo il sistema di ripartizione delle spese.

**Art. 90c**<sup>188</sup> Finanziamento delle indennità di rincarò per i disoccupati

<sup>1</sup> Al fine di garantire il finanziamento delle indennità di rincarò per i disoccupati, l'INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

<sup>2</sup> Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

- a. eccedenze d'interesse sui capitali di copertura dell'assicurazione dei disoccupati;
- b. gli interessi sulle dotazioni supplementari; e
- c. eventuali contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>187</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

<sup>188</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).



<sup>3</sup> Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un'indennità di rincarò, l'INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennità di rincarò, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>4</sup> L'INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 90<sup>d189</sup>** Finanziamento dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi

L'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi all'aumento del guadagno massimo è finanziato applicando per gli infortuni professionali e non professionali le stesse regole previste per il finanziamento delle indennità di rincarò. Per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva i dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell'associazione secondo l'articolo 90a capoverso 1.

## Capitolo 2: Premi

**Art. 91** Obbligo di pagare i premi

<sup>1</sup> Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

<sup>2</sup> I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo.

<sup>4</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI<sup>190</sup>, deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

<sup>190</sup> RS 837.0

<sup>191</sup> Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

**Art. 92**<sup>192</sup> Determinazione dei premi

<sup>1</sup> I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per le indennità di rincarato non finanziate con eccedenze di interessi e per l'eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni. Per i due rami assicurativi obbligatori gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.<sup>193</sup>

<sup>2</sup> Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono essere attribuiti a classi e gradi differenti.

<sup>3</sup> In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.

<sup>4</sup> I cambiamenti del genere di azienda e le modifiche nella stessa vanno notificati entro 14 giorni al competente assicuratore. Se i cambiamenti sono importanti, l'assicuratore può modificare l'attribuzione alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, se del caso con effetto retroattivo.

<sup>5</sup> In base alle esperienze acquisite in materia di rischi, l'assicuratore può, di propria iniziativa o a domanda dei titolari delle aziende, modificare l'attribuzione di determinate aziende alle classi e ai gradi del tariffario dei premi, con effetto a decorrere dal nuovo esercizio contabile.

<sup>6</sup> Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, gli assicurati possono essere ripartiti in classi tariffarie. I premi non possono tuttavia essere graduati secondo il sesso delle persone assicurate.<sup>194</sup>

<sup>7</sup> Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emanando inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.<sup>195</sup>

<sup>192</sup> Vedi anche l'art. 7 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU **1982** 1724).

<sup>193</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>194</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3136; FF **1993** I 609).

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5259; FF **2003** 5197 5284).

**Art. 93** Riscossione dei premi

<sup>1</sup> I datori di lavoro devono procedere regolarmente ad annotazioni da cui risultino, per ogni assicurato, dati esatti circa il genere d'occupazione, il salario, il numero e le date dei giorni lavorativi. Previa richiesta, essi forniscono all'assicuratore altre informazioni su tutto quanto attiene ai rapporti assicurativi e gli permettono di consultare le annotazioni e le pezze giustificative.

<sup>2</sup> L'assicuratore allestisce il preventivo dei premi per un intero esercizio contabile e lo comunica al datore di lavoro. In caso di modifica importante, i premi possono essere adeguati nel corso dell'anno.

<sup>3</sup> I premi per ogni esercizio sono pagati in anticipo. Il datore di lavoro o l'assicurato a titolo facoltativo possono pagarli in rate semestrali o trimestrali, debitamente maggiorate.

<sup>4</sup> Alla fine dell'esercizio, l'assicuratore deve calcolare l'ammontare definitivo dei premi secondo i salari effettivi. Se dalle annotazioni salariali non risultano sicure indicazioni, si farà capo ad altre informazioni ed il datore di lavoro non potrà contestare l'importo fissato. La differenza rispetto al preventivo comporta un'ulteriore riscossione, restituzione o compensazione. I pagamenti supplementari vanno fatti nel mese successivo alla notifica del conteggio.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sui supplementi in caso di pagamento rateale e in caso di mora, sulle annotazioni salariali e sulla loro revisione e conservazione, nonché sul conteggio dei premi. Esso provvede al coordinamento delle disposizioni relative alla determinazione del guadagno assicurato, in materia d'assicurazione contro gli infortuni, con quelle di altre branche delle assicurazioni sociali.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può, indennizzandole, incaricare le casse cantonali di compensazione dell'AVS di riscuotere i premi e affidar loro altri compiti nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

<sup>7</sup> Esso può emanare disposizioni derogatorie per le piccole aziende e per le economie domestiche.

**Art. 94**<sup>196</sup> Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi

In deroga all'articolo 49 LPG<sup>197</sup>, gli assicuratori di cui all'articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all'articolo 92 capoverso 3.

**Art. 95** Premi sostitutivi

<sup>1</sup> Per la durata dell'omissione, ma al massimo per cinque anni, il datore di lavoro che non ha assicurato i suoi lavoratori, non ha notificato all'INSAI l'apertura dell'azienda oppure si è sottratto altrimenti all'obbligo di pagare i premi, è tenuto a

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>197</sup> RS **830.1**

versare all'INSAI o alla cassa suppletiva un premio sostitutivo pari alla somma di quelli dovuti. L'importo del premio sostitutivo è raddoppiato qualora il datore di lavoro si sia ingiustificatamente sottratto all'obbligo assicurativo o a quello di pagare i premi. In caso di recidiva, l'importo del premio sostitutivo può essere pari a tre fino a dieci volte quello dei premi dovuti. Se il premio sostitutivo è pari alla somma di quelli dovuti, sono riscossi anche interessi moratori. Il datore di lavoro non può dedurre questo premio dal salario.

<sup>1bis</sup> Il datore di lavoro che occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l'articolo 14 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>198</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti deve i premi sostitutivi soltanto in caso di infortuni assicurati. Il capoverso 1, secondo e terzo periodo, non è applicabile.<sup>199</sup>

<sup>2</sup> L'INSAI e la cassa suppletiva s'informano a vicenda sulle decisioni in materia.

## **Titolo ottavo: Disposizioni diverse**

### **Capitolo 1:**

#### **Trattamento e comunicazione di dati, assistenza amministrativa<sup>200</sup>**

##### **Art. 96<sup>201</sup>**      Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:<sup>202</sup>

- a. calcolare e riscuotere i premi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- f. allestire statistiche;

<sup>198</sup> RS **831.10**

<sup>199</sup> Introdotto dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (**2007** 359; FF **2002** 3243).

<sup>200</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>201</sup> Originario: art. 97a. Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2760; FF **2000** 205).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

g.<sup>203</sup> assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

**Art. 97**<sup>204</sup> Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>205;206</sup>

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.<sup>207</sup> agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;
- c. alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>208</sup> sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959<sup>209</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;
- e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992<sup>210</sup> sulla statistica federale;
- f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976<sup>211</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969<sup>212</sup> sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>213</sup> sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del

<sup>203</sup> Introdotta dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>205</sup> RS **830.1**

<sup>206</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

<sup>207</sup> Introdotta dall'all. n. 12 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

<sup>208</sup> RS **642.11**

<sup>209</sup> RS **661**

<sup>210</sup> RS **431.01**

<sup>211</sup> [RU **1977** 2370, **1995** 2766, **2006** 2197 all. n. 97. RU **2010** 2573 art. 20 cpv. 1]. Vedi ora la L del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS **930.11**).

<sup>212</sup> [RU **1972** 360, **1977** 2249, **1982** 1676 all. n. 10, **1984** 1122 art. 66 n. 4, **1985** 660, **1991** 362 II 403, **1997** 1155 all. n. 4, **1998** 3033 all. n. 7. RU **2004** 4763 all. n. I, **2005** 2293]. Vedi ora la L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS **813.1**).]

<sup>213</sup> RS **814.01**

22 giugno 1994<sup>214</sup> sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;

- g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;
- h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- h<sup>bis</sup>.<sup>215</sup> al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015<sup>216</sup> sulle attività informative;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta:
  1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
  2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
  3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
  4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>217</sup> sulla esecuzione e sul fallimento,
  - 5.<sup>218</sup> alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile<sup>219</sup>,
  - 6.<sup>220</sup> ...

<sup>1bis</sup> I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005<sup>221</sup> contro il lavoro nero.<sup>222</sup>

<sup>214</sup> RS **814.501**

<sup>215</sup> Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

<sup>216</sup> RS **121**

<sup>217</sup> RS **281.1**

<sup>218</sup> Introdotta dall'all. n. 29 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

<sup>219</sup> RS **210**

<sup>220</sup> Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogata dall'all. n. II 18 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

<sup>221</sup> RS **822.41**

<sup>222</sup> Introdotta dall'all. n. 7 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (**2007** 359; FF **2002** 3243).

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 33 LPGa, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965<sup>223</sup> sull'imposta preventiva.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 33 LPGa i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 33 LPGa, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.

<sup>5</sup> I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all'articolo 33 LPGa, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.

<sup>6</sup> Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGa, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

<sup>7</sup> Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

<sup>8</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

<sup>9</sup> I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

<sup>10</sup> Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

#### **Art. 98<sup>224</sup>** Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali

<sup>223</sup> RS **642.21**

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per prevenire gli infortuni o le malattie professionali.

## Capitolo 2: Esecuzione forzata e responsabilità civile<sup>225</sup>

**Art. 99**<sup>226</sup> Esecuzione forzata dei conteggi dei premi

I conteggi dei premi fondati sulle decisioni passate in giudicato sono esecutivi ai sensi dell'articolo 54 LPGA<sup>227</sup>.

**Art. 100**<sup>228</sup> Responsabilità per danni

Le domande di risarcimento di cui all'articolo 78 LPGA<sup>229</sup> devono essere inoltrate all'assicuratore; esso statuisce mediante decisione.

**Art. 101**<sup>230</sup>

**Art. 102**<sup>231</sup>

**Art. 102a**<sup>232</sup>

<sup>225</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>227</sup> RS **830.1**

<sup>228</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>229</sup> RS **830.1**

<sup>230</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>231</sup> Abrogata dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>232</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2760; FF **2000** 205). Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).



### Capitolo 3: Relazioni con altre assicurazioni sociali<sup>233</sup>

#### Art. 103<sup>234</sup> Assicurazione militare

<sup>1</sup> Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l'indennità per menomazione dell'integrità e l'assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all'articolo 65 lettera a LPGA<sup>235</sup> – le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all'intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall'assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull'obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera.

#### Art. 104<sup>236</sup> Altre assicurazioni sociali

Il Consiglio federale può disciplinare il coordinamento dell'indennità giornaliera con quelle di altre assicurazioni sociali.

## Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali

### Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione<sup>237</sup>

#### Art. 105<sup>238</sup> Opposizione contro i conteggi dei premi

I conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione (art. 52 LPGA<sup>239</sup>).

<sup>233</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>235</sup> RS **830.1**

<sup>236</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>237</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>238</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>239</sup> RS **830.1**

**Art. 105<sup>a</sup>240** Esclusione dell'opposizione

Se vi è pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA<sup>241</sup>. È fatto salvo il ricorso previsto nell'articolo 109.

**Art. 106<sup>242</sup>****Art. 107 a 108<sup>243</sup>****Art. 109<sup>244</sup>** Ricorsi al Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA<sup>245</sup> i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:

- a. la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
- b. l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
- c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

**Art. 110<sup>246</sup>****Art. 111<sup>247</sup>** Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincarato non coperte, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso lo accorda.

<sup>240</sup> Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>241</sup> RS **830.1**

<sup>242</sup> Abrogato dall'all. n. 111 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>243</sup> Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 111 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>245</sup> RS **830.1**

<sup>246</sup> Abrogato dall'all. n. 111 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>247</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

## Capitolo 2: Disposizioni penali

### Art. 112<sup>248</sup>

<sup>1</sup> È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque intenzionalmente:

- a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi;
- b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;
- c. in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;
- d. in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

<sup>2</sup> È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

<sup>3</sup> È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l'obbligo d'informare;
- b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;
- c. contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

<sup>4</sup> Se l'autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

### Art. 113<sup>249</sup>

### Art. 114 e 115<sup>250</sup>

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>249</sup> Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

<sup>250</sup> Abrogati dall'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

## Titolo decimo:<sup>251</sup> Relazione con il diritto europeo

### Art. 115a<sup>252</sup>

<sup>1</sup> Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>253</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004<sup>254</sup>;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009<sup>255</sup>;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>256</sup>;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72<sup>257</sup>.

<sup>2</sup> Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del-

<sup>251</sup> Introdotto dal n. I 10 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701; FF **1999** 5092).

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 7 al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

<sup>253</sup> **RS 0.142.112.681**

<sup>254</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (**RS 0.831.109.268.1**).

<sup>255</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (**RS 0.831.109.268.11**).

<sup>256</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>257</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>258</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

<sup>4</sup> Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

## **Titolo undicesimo:<sup>259</sup> Disposizioni finali**

### **Capitolo 1: Abrogazione e modificazione di disposizioni legali**

#### **Art. 116** Abrogazioni

1. Sono abrogati:
  - a. i titoli secondo e terzo della legge federale del 13 giugno 1911<sup>260</sup> sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni;
  - b. la legge federale del 18 giugno 1915<sup>261</sup> di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni;
  - c. la legge federale del 20 dicembre 1962<sup>262</sup> sulle indennità di rincarato ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare e civile.
2. Sono parimenti abrogate le disposizioni cantonali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

<sup>258</sup> RS **0.632.31**

<sup>259</sup> Originario: Titolo decimo.

<sup>260</sup> [CS **8** 273; CS **2** 193 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin. e trans. tit. X; RU **1959** 876, **1964** 981, **1968** 65, **1977** 2249 n. I 611, **1982** 196 2184 art. 114, **1990** 1091, **1991** 362 n. II 412, **1992** 288 all. n. 37, **1995** 511, **1998** 3125 all. n. 4. RU **1995** 1328 all. n. 1]

<sup>261</sup> [CS **8** 310; CS **3** 499 in fine, disp. fin. mod. 20 dic. 1968 cpv. 1 n. II]

<sup>262</sup> [RU **1963** 283]

**Art. 117** Modificazioni

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

**Capitolo 2: Disposizioni transitorie e entrata in vigore****Art. 118** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.

<sup>2</sup> Tuttavia, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell'INSAI, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di:

- a. cura medica accordata successivamente alla determinazione della rendita (art. 21), se il diritto nasce solo dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. esclusione della riduzione delle prestazioni sanitarie e dei risarcimenti delle spese se l'infortunio o la malattia professionale sono stati provocati per negligenza grave (art. 37 cpv. 2);
- c. rendite d'invalidità, indennità per menomazione all'integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- d. ulteriore assegnazione di rendite per orfani ai figli ancora a tirocinio o agli studi (art. 30 cpv. 3); il diritto alle rendite già scadute all'entrata in vigore della presente legge dev'essere fatto valere entro un anno;
- e. riscatto delle rendite (art. 35);
- f. indennità di rincaro (art. 34); il rincaro è considerato compensato per tutti i beneficiari di rendite mediante le rendite assegnate secondo il diritto precedente ed eventuali indennità di rincaro; le indennità di rincaro ai beneficiari di rendite del servizio del lavoro militare e civile continuano ad essere a carico della Confederazione.

<sup>3</sup> Per la concessione delle rendite per orfani, è considerato figlio dell'assicurato anche il figlio illegittimo, a' sensi del Codice civile, nel tenore del 10 dicembre 1907<sup>263</sup>, cui l'assicurato defunto era tenuto a versare contributi per il mantenimento in forza di una decisione giudiziaria o di un contratto.

<sup>4</sup> Le prestazioni assicurative versate per infortuni non professionali avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998<sup>264</sup> sono rette dal diritto precedente. Le prestazioni in denaro sono tuttavia versate secondo il

<sup>263</sup> [CS 2 3]

<sup>264</sup> RU 1999 1321

nuovo diritto se la pretesa insorge dopo l'entrata in vigore della modifica del 9 ottobre 1998.<sup>265</sup>

<sup>5</sup> Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 dicembre 2000, la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.<sup>266</sup>

#### **Art. 119** Contratti d'assicurazione

I contratti in materia d'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all'entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima.

#### **Art. 120**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

#### **Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015**<sup>267</sup>

<sup>1</sup> Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup> La rendita d'invalidità e la rendita complementare di cui all'articolo 20 sono ridotte in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2<sup>ter</sup>) se il beneficiario di tali rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento almeno dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l'età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall'entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno intero successivo all'ottavo anno. I capitali di copertura che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincarato future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> L'INSAI e gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettere b e c possono finanziare per altri cinque anni, secondo il diritto anteriore, le prestazioni assicurative di cui all'articolo 90 capoverso 1 per infortuni verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>4</sup> I mezzi accumulati dagli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dalla cassa suppletiva fino all'entrata in vigore della presente modifica per il finan-

<sup>265</sup> Introdotto dal n. I del DF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 1321; FF **1997** III 530 539).

<sup>266</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1491 142; FF **2000** 1184 1491).

<sup>267</sup> RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835

ziamento delle indennità di rincarò e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi sono interamente impiegati per il finanziamento di cui agli articoli 90a e 90d. Gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a che hanno già fatto parte una volta del fondo di garanzia delle rendite future e che non ne fanno più parte al momento dell'entrata in vigore della presente modifica mettono a disposizione, a titolo di dotazione supplementare per il finanziamento delle indennità di rincarò di cui all'articolo 90a e dell'adeguamento dell'assegno per grandi invalidi di cui all'articolo 90d, almeno l'importo che avevano destinato a tal fine al momento in cui avevano lasciato il fondo di garanzia delle rendite future.

Data dell'entrata in vigore:<sup>268</sup> 1° gennaio 1984

Art. 57 cpv. 3: 1° ottobre 1982

Art. 60: 1° ottobre 1982

Art. 63 cpv.: 1° ottobre 1982

Art. 64 cpv.: 1° ottobre 1982

Art. 68 e 69: 1° ottobre 1982

Art. 72 cpv. 1 e 3: 1° ottobre 1982

Art. 75: 1° ottobre 1982

Art. 79 cpv.: 1° ottobre 1982

Art. 80: 1° ottobre 1982

Art. 85 cpv. 2 a 5: 1° ottobre 1982

Art. 107 cpv.: 1° ottobre 1982

Art. 108 cpv.: 1° ottobre 1982

Art. 109 cpv.: 1° ottobre 1982

<sup>268</sup> Art. 1 dell'O del 20 set. 1982 (RU 1982 1724).



*Allegato*

## **Modifica di leggi federali**

...<sup>269</sup>

<sup>269</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **1982** 1676.

